


OGGETTO : Proposta di modifica elaborata dalla Commissione nominata per l'esame e la riformulazione dell'art. 7 del Regolamento di Istituto.

Art. 7 Le assenze collettive

1. Le assenze collettive, da qualunque motivo determinate, vanno configurate come assenze non giustificate di particolare gravità (C.M. n. 26152/1963). Di esse è data comunicazione alle famiglie che possono essere invitate a riaccompagnare i propri figli a scuola.
2. Si configura l'assenza collettiva quando risulta assente più della metà degli alunni della classe.
3. Pur nell'affermazione del diritto alle idee e della libertà di pensiero, l'istituzione scolastica non può riconoscere agli alunni il diritto di sciopero, non trattandosi di lavoratori. Gli alunni sono quindi invitati a manifestare le proprie idee mediante dialogo da sviluppare all'interno della scuola; a tale scopo esiste la disponibilità a consentire, durante l'orario scolastico, manifestazioni che affrontino temi sociali o comunque di riconosciuto rilievo formativo, che considerino problemi interni all'istituto scolastico o più in generale della scuola pubblica, problematiche territoriali e sociali, purchè le eventuali richieste siano presentate in modo tempestivo e le modalità di svolgimento siano concordate ed approvate dagli organi scolastici preposti ad esaminarle. In tal caso la proposta degli studenti deve essere discussa ed approvata in un'assemblea di istituto, di cui venga fornito un verbale che illustri le motivazioni alla base della richiesta e le modalità scelte per esprimere le idee degli alunni. Tuttavia, nel caso in cui i genitori degli alunni manifestassero la convinzione e la volontà di consentire la partecipazione dei rispettivi figli a manifestazioni extrascolastiche, la Dirigenza Scolastica provvederà a prenderne atto. In tal caso le famiglie dovranno comunicare la loro volontà, a mezzo di uno dei genitori, presentandosi personalmente, nei giorni precedenti a quello di assenza volontaria dell'alunno, rendendo la Dirigenza Scolastica preventivamente ed inequivocabilmente edotta della decisione di consentire il giorno (o i giorni) di assenza, motivata dalla convinzione di farlo partecipare a manifestazioni esterne di natura sociale.
4. Tutti gli alunni che dovessero partecipare, senza previa diretta comunicazione dei genitori, a manifestazioni di qualsiasi natura, che comportino assenza collettiva non giustificata, dovranno dimostrare, al rientro a scuola, con nota del genitore nello spazio delle comunicazioni da presentare all'insegnante, che la famiglia è al corrente dell'avvenuta astensione dall'attività didattica.
5. Le assenze collettive ingiustificate incidono negativamente sul piano disciplinare, con le dovute implicazioni sulla valutazione del comportamento e, pertanto, anche sull'attribuzione del credito scolastico.

La Commissione


Anna Nuccatelli